



**COMUNE DI PISOgne
PROVINCIA DI BRESCIA**

**Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale**

n. 40

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025**

Il giorno **21-12-2024** alle ore 09:30, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Adunanza di Prima convocazione

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

1	LAINI	FEDERICO	SINDACO	Presente
2	Berlinghieri	Stefania	CONSIGLIERE	Presente
3	DOMENEGHINI	MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
4	BONETTI	GIGLIOLA	CONSIGLIERE	Presente
5	ZANARDINI	CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
6	SPANDRE	LUCA	CONSIGLIERE	Presente
7	MUSATI	NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
8	Fenaroli	Niccolo'	CONSIGLIERE	Presente
9	Monopoli	Federica	CONSIGLIERE	Presente
10	ROMANI	LUCA	CONSIGLIERE	Presente
11	Benaglio	Andrea	CONSIGLIERE	Presente
12	Cavadenti	Roberta	CONSIGLIERE	Assente
13	Bellicini	Andrea	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 2

Presiede il **SINDACO** LAINI FEDERICO .

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE** CORTESI LAURA.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

Prende la parola l'**Assessore Domeneghini Matteo** il quale informa che in collaborazione con tutti i comuni del lago e Visit Lake , si è deciso di modificare le tariffe a partire dal 1.1. 2025 portandole da 1 euro a 1,5 .Inoltre l'applicazione dell'imposta viene estesa a tutto l'anno .

Il Consigliere Luca Romani interviene per ribadire che ritenendo Pisogne il più bel paese del lago , l'aumento poteva anche essere più alto, anche perché non incide sui nostri cittadini.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la delibera di consiglio comunale n. 6 del 26 marzo 2012 che ha approvato il regolamento dell'imposta di soggiorno;
- la delibera di consiglio comunale n. 8 del 26 gennaio 2016 che ha approvato le modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno;
- la delibera di consiglio comunale n. 8 del 13 febbraio 2017 che ha confermato per l'anno 2017 le aliquote dell'imposta di soggiorno;
- la delibera di consiglio comunale n. 11 del 06 marzo 2018 che ha confermato per l'anno 2018 le aliquote dell'imposta di soggiorno;
- la delibera di consiglio comunale n. 73 del 28 dicembre 2018 che ha confermato per l'anno 2019 le aliquote dell'imposta di soggiorno;
- la delibera di consiglio comunale n. 4 del 22 marzo 2021 che ha approvato le modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti*

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

CONSIDERATO che l'art. 180 del D.L. 34/2020 c.d. "Decreto Rilancio", convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ai commi 3 e 4 ha testualmente previsto che:

comma 3: "All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»";

comma 4: "All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 21 giugno 2017, n. 96)), le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore ((della presente disposizione)). Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la

sanzione amministrativa ((pecuniaria del pagamento di una somma)) dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ((la sanzione)) amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”;

DATO ATTO che dall’analisi della nuova disposizione, pur rimanendo inalterati i soggetti passivi dell’imposta, viene completamente ridisegnato il ruolo del gestore della struttura ricettiva che:

- diventa responsabile del pagamento dell’imposta;
- gode del diritto di rivalsa sul soggetto passivo turista/ospite;
- deve rispettare gli altri adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento comunale; è soggetto all’applicazione delle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione;
- è soggetto all’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 13 del d.lgs. 471/97 per omesso, ritardato o parziale pagamento;

VISTO l’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 23/12/2000 che testualmente recita: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1^a gennaio dell’anno di riferimento”;

RICHIAMATO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30/04/2019, n.100), convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 29/06/2019, n. 151), che ha disposto l’introduzione del comma 15-quater dell’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, stabilendo che “A decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all’articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere n. 22 del 11/12/2024 del revisore dei conti, che si allega al presente;

Con voti favorevoli n.11, espressi nelle forme di legge da n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **di approvare** le modifiche al regolamento dell'imposta di soggiorno, di cui al prospetto allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) **di approvare** per l'anno 2025, le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla TABELLA A), in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento;
- 3) **di prendere atto** che sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
- 4) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;
- 5) **di procedere** alla pubblicazione sul sito dell'ente nella sezione Amministrazione Trasparente del "Regolamento sull'imposta di soggiorno" così aggiornato contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale della presente deliberazione;
- 6) **di dichiarare**, con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, da n. 11 consiglieri presenti e votanti la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, IV comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Federico Laini
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Cortesi
Atto firmato digitalmente

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'albo (art.134 del decreto legislativo n. 267/2000).



COMUNE DI PISOgne

Regolamento sull'imposta di soggiorno

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 26.03.2012

Modificato con delibere di Consiglio Comunale:

n. 8 del 26.01.2016

n. 8 del 13.02.2017

n. 11 del 06.03.2018

n. 73 del 28.12.2018

n. 4 del 22.03.2021

n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1	3
Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2	3
Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Articolo 3	3
Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	3
Articolo 4	3
Misura dell'imposta	4
Articolo 5	4
Esenzioni.....	4
Articolo 6	4
Versamento dell'imposta	4
Articolo 7	4
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 8	5
Controllo e accertamento imposta.....	5
Articolo 9	5
Sanzioni.....	5
Articolo 10	5
Riscossione coattiva.....	5
Articolo 11	6
Rimborsi.....	6
Articolo 12	6
Contenzioso.....	6
Articolo 13	6
Disposizioni transitorie e finali	6

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 23/2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pisogne, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e tutto quanto previsto dal D.Lgs 23/11.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico degli alloggianti nelle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (come definite dalla legge regionale in materia di turismo), nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito in Legge n. 96 del 21 Giugno 2017 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.u.o. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869, ubicati nel territorio del Comune di Pisogne.
3. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ogni anno.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come indicata al precedente comma 2, situata nel territorio del Comune di Pisogne, così come definita dalla legge regionale in materia di turismo.
5. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pisogne, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture di cui all'art. 2 e non risulta residente anagraficamente nel Comune di Pisogne.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. Al gestore della struttura ricettiva alberghiere ed extra-alberghiere e dell'immobile destinato alla locazione breve ed alla locazione turistica, nonché al soggetto che incassa il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, vengono attribuite le funzioni di riscossione del tributo e tutti gli adempimenti espressamente previsti dal presente Regolamento.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il pagamento della presente imposta deve essere effettuato con arrotondamento dell'importo complessivo da versare all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pisogne dell'imposta di soggiorno dovuta trimestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre; nello specifico entro:
 - il 15 aprile
 - il 15 luglio
 - il 15 ottobre
 - il 15 gennaio dell'anno successivo,con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) mediante altre forme di pagamento all'uopo attivate dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pisogne sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente (dal 1^a gennaio a 31 dicembre) al Settore Tributi del Comune di Pisogne, contestualmente alla comunicazione delle presenze mensili alla Provincia e comunque entro il giorno dieci del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, con indicazione del tipo d'esenzione in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, nonché il relativo periodo di permanenza.
3. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.
4. In caso di gestione di più strutture da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.
5. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, in quanto agenti contabili, devono trasmettere annualmente entro il 30 gennaio, il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto

su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21), contenente le somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla tesoreria del Comune. Il conto di gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

6. Il Conto della gestione deve essere trasmesso esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto, consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure inviandolo tramite raccomandata A.R.. Solo per chi è dotato di firma digitale, l'invio del modello 21, sottoscritto con suddetta firma digitale, può essere effettuato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
7. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 8

Controllo e accertamento imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 7, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno 2025, in relazione al periodo di imposizione previsto dall'art. 2, comma 3.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia.

TABELLA A)

MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2025

STRUTTURE ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (euro)
1 stella	1,50
2 stelle	1,50
3 stelle	1,50
4 stelle	2,00
5 stelle	2,00

CAMPEGGI

Classificazione	Imposta (euro)
Campeggi (*)	1,50

(*) in caso di contratti stagionali si applica il forfait di euro 35,00 a persona, allegando, al pagamento, copia dei contratti stessi

STRUTTURE EXTRA ALBERGHIERE

Classificazione	Imposta (euro)
Bed & Breakfast	1,50
Affittacamere	1,50
Residence	1,50
Agriturismo	1,50
altre strutture ricettive	1,50